

Avv. Claudio Di Tonno
Via Regina Elena, n. 49 PESCARA
Tel. 085/8424511
Fax 085/8424539
Cod fisc DTNCLD56D11G438P

Avv. Matteo Di Tonno
Viale Regina Elena, n. 49 PESCARA
Tel. 085/8424511 fax 085/8424539
Cod fisc DTNMTT82C30G438C
e mail studiolegale@ditonno.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Roma

Sezione Terza Ter

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per **GRUPPO AIR Srl** (P.IVA 06464831004) in persona dell'Amministratore in carica, legale rappresentate Raffaele Montanaro (C.F. MNTRFL70S09E435J) con sede in Roma, Viale Giulio Cesare, n.47, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giulio Mastroianni con studio in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 48, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso principale, dall'Avv. Claudio Di Tonno (C.F. DTNCLD56D11G438P) del Foro di Pescara congiuntamente e separatamente all'Avv. Matteo Di Tonno del Foro di Bologna (C.F. DTN MTT82C30G438C), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 085/8424539 ovvero agli indirizzi p.e.c. avvditonno@pec.giuffre.it matteoditonno@ordineavvocatibopec.it

nel ricorso R.G. 13866/2019

proposto contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, legale rappresentate, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

nonché contro

G. S. G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L. (P. IVA IT00450590310), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Gorizia, Via Pajer di Monriva n. 8, 34170.

per l'annullamento, in parte qua

del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i

Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, datato 14 ottobre 2019, prot. n. 0061059 con il quale è stata approvata “*la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale e elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B*” oltre che disposta la “*liquidazione, secondo quanto riportato in premessa, degli importi spettanti alle suddette emittenti*” (doc.1)

e, per quanto occorrer possa, per l'annullamento

in parte qua

della graduatoria definitiva TV commerciali - annualità 2018 Allegato A e B – Decreto direttoriale 14 ottobre 2019 (doc. 2 e 3).

FATTO

1. Come già rappresentato all'Ecc.mo TAR adito con il ricorso introduttivo, il Gruppo AIR S.r.l. (di seguito, la ricorrente) è autorizzata alla fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale (Abruzzo). Nel tempo la ricorrente ha conservato mediamente stabile il numero del personale occupato, senza far ricorso ad ammortizzatori sociali. Nove sono i dipendenti, tutti a tempo indeterminato.
2. La ricorrente è titolare della testata giornalistica “*Telex Lanciano*” ed è iscritta, dal 30 settembre 1978, al n. 67 del Registro dei Periodici presso il Tribunale di Lanciano Inoltre è iscritta nel Registro degli Operatori della Comunicazione (*ex L. 249 31 luglio 1997*). **Svolge un ruolo di primissimo rilievo nell'ambito del pluralismo dell'informazione regionale.** La redazione è sottoposta alla direzione della giornalista professionista, Direttrice Leonarda D'Alonzo.
3. Presso l' Ecc.mo TAR è, come detto, incardinato il ricorso avverso la nota

con la quale il Ministero ha respinto la domanda di ammissione al contributo destinato al sostegno al pluralismo ed all'informazione locale (*ex* D.P.R. 146/2017) per l'anno 2018 della ricorrente, la graduatoria provvisoria (priva del nominativo della Società) ed il provvedimento del Ministero, datato 2 settembre 2019, con il quale è stato respinto il reclamo proposto avverso l'esclusione dalla graduatoria provvisoria (annualità 2018).

4. I provvedimenti sono stati impugnati, previa sospensiva, per i seguenti motivi di diritto:

I. Con riferimento alla motivazione sul dipendente assunto con contratto part-time: violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, degli artt. 1 e 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del divieto di commistione dei requisiti di partecipazione con i criteri di valutazione;

II. Circa la presunta incompatibilità tra la carica di Amministratore e quella di giornalista dipendente: violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 sotto altro profilo; dell'art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241; dell'art. 2094 c.c.; della L. 8 febbraio 1984, n. 47; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di struttura e di motivazione, falso supposto di diritto, falsa applicazione della lex specialis;

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241, 7 agosto 1990; eccesso di potere per violazione del principio di legittimo affidamento.

E' stata inoltre proposta istanza di notificazione per pubblici proclami.

5. Orbene, ai fini del presente ricorso per motivi aggiunti, conviene ripercorrere, seppure in modo sintetico, la vicenda in fatto.

6. In data 24 febbraio 2018 la ricorrente ha presentato domanda per l'assegnazione dei contributi relativi al “Fondo per il pluralismo, l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”.

Successivamente la ricorrente è stata esclusa tanto che con il ricorso introduttivo sono stati impugnati: il provvedimento individuale di diniego, la graduatoria provvisoria, il provvedimento di rigetto del reclamo proposto ai fini della riammissione alla graduatoria stessa.

7. In data 14 ottobre 2019 con Decreto n. 0061059 del è stata approvata “*la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari (...) come riportati negli allegati A e B*”.

8. Il presente ricorso verte pertanto sull'impugnazione del Decreto direttoriale, della graduatoria definitiva e dei suoi allegati, atti palesemente illegittimi per il seguente motivo di

DIRITTO

I. Eccesso di potere per illegittimità derivata.

9. L'invalidità derivata descrive la situazione nella quale viene a trovarsi l'atto amministrativo che, tra i suoi presupposti, ha un altro atto amministrativo affetto da illegittimità.

Perché si possa parlare di invalidità derivata è, quindi, necessario che l'atto sia collegato ad un altro atto, che abbia reso possibile o doverosa la sua adozione. L'atto antecedente, pertanto, deve rappresentare un presupposto logico-giuridico del provvedimento adottato in via successiva dalla stessa autorità.

Da tale rapporto consequenziale ne deriva che la illegittimità dell'atto presupposto giunge a travolgere e viziare in maniera riflessa l'atto successivo.

10. L'art. 5 del D.P.R. 146/2017 individua l'iter concernente l'assegnazione dei contributi per il *Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione*. In particolare prevede che le emittenti presentino una istanza. Successivamente, a

seguito di istruttoria, il Ministero pubblica la graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi. Nei trenta giorni successivi dalla pubblicazione l'emittente esclusa dalla graduatoria può presentare reclamo ai fini della riammissione. Concluso l'esame delle richieste di riammissione il Ministero pubblica la graduatoria definitiva.

11. Appare del tutto evidente come la graduatoria definitiva, qui gravata, costituisce atto amministrativo il cui presupposto logico giuridico è rappresentato dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo ovvero:

a) il provvedimento individuale di non ammissione;

b) la graduatoria provvisoria e relativi allegati;

c) il provvedimento di rigetto del reclamo con il quale la ricorrente ha chiesto la riammissione nella graduatoria.

12. Vi è quindi che l'illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, i cui motivi devono essere integralmente richiamati, riverbera con efficacia viziante sulla legittimità degli atti che in questa sede si impugnano. Gli atti qui gravati risultano pertanto invalidi perché viziati in via derivata.

13. Con ogni più ampia riserva.

Istanza di notifica per pubblici proclami

14. Vista l'ordinanza del TAR Lazio sez. Terza *ter* n. 9229/2019 pubblicata in data 11 luglio 2019 relativa al giudizio R.G. n. 3024/2019 promosso dal Gruppo AIR S.r.l. contro il MISE avente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti relativi al rigetto delle domande di assegnazione dei contributi 2017 con la quale è stata disposta la notifica per pubblici proclami si chiede, anche in questa sede, di essere autorizzati all'espletamento della notificazione secondo le stesse modalità anche del presente ricorso per motivi aggiunti.

PQM

Voglia l'Ecc.mo TAR adito accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Si producono:

- 1) Decreto Ministero Sviluppo Economico 14 ottobre 2019 prot. 0061059;
- 2) Graduatoria definitiva Tv commerciali – Annualità 2018;
- 3) Allegati A e B della graduatoria.

Il presente ricorso ha valore indeterminato e si versa il c.u. di Euro 650,00.

Pescara 13 dicembre 2019

Avv. Claudio Di Tonno

Avv. Matteo Di Tonno

Relazione di notifica

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Avv. Matteo Di Tonno, iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio del 31.5.2010, ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti al ricorso RG 13866/2019 del TAR Lazio, Roma a:

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, legale rappresentate, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato n.78776509586-5 presso l'Ufficio Postale di Pescara 2 in data corrispondente a quella del timbro postale previa annotazione del numero di protocollo 264 nel Registro Cronologico

Avv. Matteo Di Tonno

G. S. G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L. (P. IVA IT00450590310), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Gorizia (34170) , Via Pajer di Monriva n. 8, e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato n. 78776509587-6 presso l'Ufficio Postale di Pescara 2 in data corrispondente a quella del timbro postale previa annotazione del numero di protocollo 265 nel Registro Cronologico

Avv. Matteo Di Tonno